


Regolamento Organi dell'Associazione

Versione	Data	Approvata da	Firma
01	5/11/2007		
02	3/11/2014		
03	14/10/2016		
04	27/02/2021		
05	7/9/2023	Consiglio di Amministrazione	Il Presidente 

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 – SOCI	3
ARTICOLO 3 – ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E ASPETTATIVA DEI SOCI-VOLONTARI	3
ARTICOLO 4 – RIMBORSI	3
ARTICOLO 5 – AMICI DELL' ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ODV	4
ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI	4
ARTICOLO 7 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
ARTICOLO 8 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
ARTICOLO 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE	5
ARTICOLO 10 – TESORIERE DELL' ASSOCIAZIONE	6
ARTICOLO 11 – SEGRETARIO DELL' ASSOCIAZIONE	6
ARTICOLO 12 – PRESIDENTE ONORARIO DELL' ASSOCIAZIONE	7
ARTICOLO 13 – PRESIDENTE EMERITO DELL' ASSOCIAZIONE	7
ARTICOLO 14 - COMITATO D'ONORE	7
ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO	8
ARTICOLO 16 – SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	8
ARTICOLO 17 – ORGANISMO DI VIGILANZA	8

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e le competenze degli Organi dell'Associazione Fabio Sassi ODV, nel rispetto e ad integrazione delle norme di Legge e statutarie. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice.

Modifiche o integrazioni al presente Regolamento possono essere proposte, in forma scritta, da almeno un quinto dei soci al Consiglio di Amministrazione, che le approva nel rispetto delle norme di Legge, regolamentari e statutarie.

ARTICOLO 2 – SOCI

(Rif. Art. 5 - Statuto dell'Associazione)

L'appartenenza alla Associazione in qualità di Socio non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi, oltre il versamento della quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

È comunque facoltà dei soci effettuare altri versamenti rispetto a quelli annuali, senza che questi diano luogo a diritti di alcun genere.

ARTICOLO 3 – ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E ASPETTATIVA DEI SOCI-VOLONTARI

(Rif. Art. 6 - Statuto dell'Associazione)

L'esclusione dell'Associato, nei casi previsti dallo Statuto, è comunicata all'interessato dal Presidente dell'Associazione tramite lettera raccomandata o tramite PEC.

L'esclusione è irrevocabile.

Nel caso di mancato rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione, lo stesso avrà la facoltà di sospendere a tempo indeterminato il socio-volontario inadempiente. La sospensione è comunicata all'interessato dal Presidente dell'Associazione tramite lettera raccomandata o tramite PEC. Nel caso in cui il socio provveda ad adempiere alle delibere disattese, il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'adempimento, può revocare il provvedimento di sospensione con apposita delibera.

È altresì prevista, in casi particolari, la concessione al volontario di un periodo di aspettativa, con astensione dalle attività assegnate. Il volontario non perde la qualifica di socio e mantiene i diritti ad essa correlati.

Le attività dei volontari-soci e le modalità di gestione della loro ammissione / dimissione / revoca / sospensione sono disciplinate dal "Regolamento Generale dei Volontari dell'Associazione" e dalle procedure ad esso correlate.

ARTICOLO 4 – RIMBORSI

Le prestazioni dei volontari sono gratuite.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute, limitatamente al rimborso delle spese viaggio connesse alle attività svolte e delle spese anticipate per conto dell'Associazione, se preventivamente autorizzate.

Articolo 5 – AMICI DELL'ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ODV

È riconosciuta la qualifica di “amica/o dell'Associazione Fabio Sassi ODV” a persone fisiche, associazioni, enti o aziende che dimostrino una particolare vicinanza all'Associazione, ne condividano le finalità e partecipano gratuitamente alla realizzazione di iniziative significative dell'Associazione stessa. In tal caso la qualifica viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata di un Consigliere.

Gli Amici dell'Associazione sono registrati in un apposito elenco, non sono registrati nel Libro Soci e non sono titolari dei diritti e doveri a questi riconosciuti dallo Statuto e dai Regolamenti.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

(Rif. Art. 11 - Statuto dell'Associazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con le modalità e nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea può tenersi sia “in presenza” che “in videoconferenza” utilizzando la piattaforma stabilita dall'Associazione. In caso di assemblea “in videoconferenza”, è indispensabile designare un referente, a cui il Socio dovrà inviare copia di un documento di identità e farsi riconoscere in fase di appello via telecamera. Sempre nel caso di assemblea “in videoconferenza” il voto sarà su chiamata nominativa di ciascun socio. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea “in videoconferenza” devono essere specificate nella comunicazione di convocazione.

Il Presidente dell'Associazione, in ragione di motivate esigenze, può far partecipare all'Assemblea soggetti esterni, senza diritto di voto.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese, di norma per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto.

ARTICOLO 7 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Rif. Art. 13 - Statuto dell'Associazione)

Ogni Socio ha diritto a presentare la propria candidatura a Consigliere. La candidatura deve essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Associazione, contenente i dati anagrafici del socio e una breve descrizione del suo profilo personale e professionale. Essa deve essere inoltrata tramite posta elettronica o in forma cartacea alla Segreteria dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

Verranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze, fino ad un massimo di nove consiglieri. (cfr. art. 13 Statuto "da un minimo di cinque a un massimo di nove membri").

In caso di parità di preferenze e insufficiente numero di cariche residue, risulterà eletto il candidato più anziano in qualità di Socio.

Qualora i candidati eletti fossero in numero inferiore a cinque, la votazione è da ritenersi nulla e dovrà essere ripetuta.

ARTICOLO 8 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Rif. Art. 15 - Statuto dell'Associazione)

Al Consiglio di Amministrazione partecipano i Consiglieri e, senza diritto di voto, possono partecipare i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza, il Soggetto incaricato della Revisione Legale, il Soggetto con funzioni analoghe all'OIV. Possono inoltre partecipare senza diritto di parola, a meno che non espressamente autorizzati dal Presidente e senza diritto di voto: il Presidente Onorario, il Presidente Emerito i membri del Comitato d'Onore e i soci.

Il Presidente può decidere di limitare, ai soli consiglieri, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di trattazione di argomenti particolarmente delicati.

Su invito della Presidenza possono inoltre partecipare, a scopo consultivo e senza diritto di voto, soggetti esterni, competenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

La comunicazione della convocazione, fatti salvi i casi di urgenza, deve essere inoltrata con mezzi idonei a tutti i Consiglieri e agli altri soggetti interessati, almeno sette giorni prima della riunione consiliare. Al fine di consentire una partecipazione meditata e consapevole, la opportuna documentazione di supporto e le informazioni necessarie per consentire ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto di deliberazione devono essere messe a disposizione degli stessi almeno sette giorni prima della riunione consiliare.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

(Rif. Artt. 14 e 17 - Statuto dell'Associazione)

Ogni consigliere ha il diritto a presentare la propria candidatura a Presidente o Vicepresidente o a proporre quella di un altro membro del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla votazione con voto palese.

Risulteranno eletti quei candidati che riceveranno il maggior numero di voti per ognuna delle due cariche; in caso di parità di preferenze, risulterà eletto il candidato più anziano in qualità di Socio.

Per svolgere le sue funzioni, il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un organo consultivo, denominato "Ufficio di Presidenza", formato da consiglieri o volontari a ciò designati con apposita delibera del Consiglio. L'Ufficio di Presidenza esamina e approfondisce le questioni sulle quali il Consiglio sarà poi chiamato a deliberare, ma non può assumere decisioni autonome.

Il Presidente, per lo svolgimento delle sue funzioni, può altresì avvalersi della collaborazione dei Consiglieri, affidando loro, con provvedimento scritto, la conduzione di specifiche attività dell'Associazione.

ARTICOLO 10 – TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

(Rif. Art. 14 - Statuto dell'Associazione)

Il Tesoriere dell'Associazione gestisce la liquidità, gli investimenti finanziari secondo i criteri definiti dal C.d.A., e i rapporti con le banche. Fornisce le informazioni relative alla situazione finanziaria agli organi preposti al controllo e alla revisione dei conti. Il Tesoriere risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

Ogni consigliere ha il diritto a presentare la propria candidatura alla carica di Tesoriere dell'Associazione o a proporre quella di un socio, in possesso delle necessarie competenze.

La votazione da parte del Consiglio di Amministrazione avviene con voto palese.

Risulterà eletto il candidato che riceverà il maggior numero di voti, in caso di parità di preferenze, risulterà eletto il candidato più anziano in qualità di socio.

ARTICOLO 11 – SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

(Rif. Art. 14 - Statuto dell'Associazione)

Il Segretario redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, custodisce e organizza l'archivio dei documenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, istruisce le pratiche riguardanti i rapporti dell'Associazione verso terzi, sovrintende la preparazione delle Assemblee dei Soci e dei principali eventi sociali.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario può avvalersi di un Ufficio di Segreteria che provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei Soci e del Registro dei Volontari, sbriga la corrispondenza, conserva il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui il Segretario non venisse nominato, i compiti e le mansioni sopra citate fanno capo al Presidente.

Ogni consigliere ha il diritto a presentare la propria candidatura alla carica di Segretario dell'Associazione o a proporre quella di un socio, in possesso delle necessarie competenze.

La votazione da parte del Consiglio di Amministrazione avviene con voto palese.

Risulterà eletto il candidato che riceverà il maggior numero di voti, in caso di parità di preferenze, risulterà eletto il candidato più anziano in qualità di socio.

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE ONORARIO DELL'ASSOCIAZIONE

(Rif. Art. 16 - Statuto dell'Associazione)

È una carica onorifica che il Consiglio di Amministrazione può decidere di conferire ai soci che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione.

Il Presidente Onorario:

- rappresenta la memoria storica dell'Associazione
- su delega del Consiglio di Amministrazione, rappresenta l'Associazione presso altre associazioni o enti operanti nel campo delle Cure Palliative, o in altre circostanze di rilievo.

Egli viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato d'Onore o di uno dei Consiglieri.

La nomina avviene a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE EMERITO DELL'ASSOCIAZIONE

È una carica onorifica che il Consiglio di Amministrazione può decidere di conferire ai soci che hanno ricoperto la carica di Presidente e che per la loro conoscenza dell'Associazione possono contribuire alle decisioni del Consiglio di Amministrazione. A questo scopo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

La nomina viene proposta dal Comitato d'Onore o da uno dei Consiglieri.

La nomina avviene a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese.

ARTICOLO 14 - COMITATO D'ONORE

(Rif. Art. 16 - Statuto dell'Associazione)

Possono essere nominati membri del Comitato d'Onore ex soci che, per il loro percorso all'interno dell'Associazione e per le loro competenze, hanno contribuito in modo determinante alle finalità dell'Associazione.

Essi vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e, su sua delega, possono rappresentare l'Associazione in alcune particolari circostanze di rilievo. I membri del Comitato d'Onore possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per contribuire all'esame delle problematiche, il loro ruolo è di natura consultiva, senza diritto di voto.

Ogni consigliere ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione candidature alla nomina di componente del Comitato d'Onore dell'Associazione.

La nomina avviene a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese.

ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO

(Rif. Art. 18 - Statuto dell'Associazione)

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, la stessa Assemblea delibera in merito al compenso spettante a ciascun componente.

La delibera di nomina deve essere comunicata per iscritto a ciascun nominato e da ciascuno deve essere accettata in forma scritta. L'accettazione dell'incarico può risultare in calce al verbale di nomina dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 – SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(Rif. Art. 19 - Statuto dell'Associazione)

Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, la stessa Assemblea delibera in merito al compenso spettante.

La delibera di nomina deve essere comunicata per iscritto e deve essere accettata in forma scritta. L'accettazione dell'incarico può risultare in calce al verbale di nomina dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 17 – ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Associazione ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001. Esso prescrive la nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV) al quale è assegnato il compito di vigilare su funzionamento, efficacia, osservanza e aggiornamento del MOGC.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Composizione, nomina, compiti, funzioni, poteri e ogni altro aspetto riguardante l'attività dell'Organo di Vigilanza sono regolamentati dal documento denominato "Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001" adottato dall'Associazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, al quale si rimanda.